

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING
Addendum al Piano Triennale Anticorruzione
Approvato con delibera dell'AU n. del 15 luglio 2023

I PREMESSE

Il D.Lvo 24 del 10 marzo 2023

II IL REGOLAMENTO

1. Scopo e finalità

2. Definizioni

LA SEGNALAZIONE

3. Cosa si può segnalare

4. Cosa non si può segnalare

5. Irrilevanza dei motivi personali del segnalante

I CANALI DI SEGNALAZIONE

6. Tipologia dei canali di segnalazione

7. Il canale interno di segnalazione

7.1. La segnalazione interna scritta

7.2. La segnalazione interna orale

8. Il canale esterno di segnalazione ANAC

8.1. La segnalazione esterna scritta

8.2. La segnalazione esterna orale

9. La divulgazione pubblica

10. La denuncia all'Autorità Giudiziaria e Contabile

11. Segnalazioni anonime

PROCEDURA E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

12. Elementi e caratteristiche delle segnalazioni interne

13. Gestione della segnalazione interna

14. Pubblicazione sul sito delle informazioni per la corretta gestione del canale interno di segnalazione

15. Registro delle segnalazioni interne

PROCEDURA E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE ESTERNA

16. Elementi e caratteristiche della segnalazione esterna

17. Gestione della segnalazione esterna

LE MISURE DI TUTELA

LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

18. Obblighi di riservatezza

19. Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nell'ambito dei procedimenti penali, contabili e disciplinari

20.. Audizione della persona coinvolta nella segnalazione

21. Sanzioni disciplinari per violazione obblighi di riservatezza

22. Rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali

23. Conservazione dei dati

LA TUTELA DA EVENTUALI RITORSIONI

24. Le ritorsioni

25. Condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni

26. Estensione soggettiva delle misure di protezione

27. Segnalazione all'ANAC delle ritorsioni

28. Prova delle ritorsioni

LE ALTRE MISURE DI TUTELA

29. Esenzione di responsabilità per chi segnala, denuncia, o effettua una divulgazione pubblica

30. Rinunce e transazioni

PERDITA DELLE TUTELE

31. Decadenza dalle misure di protezione

POTERE SANZIONATORIO DI ANAC

32. Sanzioni applicabili da ANAC

PREMESSE

Il D.Lvo 24 del 10 marzo 2023

Il D.lvo 24 del 10 marzo 2023 rubricato “*la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”, recepisce nell’ordinamento giuridico italiano la normativa comunitaria (Direttiva UE 2019/1937) a tutela dei soggetti che segnalano attività illecite o frodi all’interno di un contesto lavorativo, pubblico o privato, e che ledono gli interessi pubblici o dell’integrità degli enti di appartenenza.

Per effetto di tale decreto, a decorrere dal 15 luglio 2023– si determina, per i soggetti pubblici, compresi espressamente le società a controllo pubblico e *in house*, l’abrogazione della disciplina previgente in materia di Whistleblowing (ossia dell’art. 54 bis D.lvo 165/2001, come modificato dalla L. 179/2017), imponendosi l’adeguamento alle nuove disposizioni; per i soggetti privati compresi nell’ambito di applicazione del decreto in commento, la nuova disciplina diverrà esecutiva, rispettivamente il 15 luglio, ovvero il 17 dicembre 2023, in base al numero del personale impiegato.

Le principali novità contenute nel rinnovato regime sono:

1. l’estensione dell’ambito oggettivo delle segnalazioni;
2. la distinzione dei canali di segnalazione, con la previsione delle condizioni per utilizzare il canale interno, da privilegiarsi, quello esterno dell’ANAC, e l’introduzione della divulgazione pubblica– in via sussidiaria e residuale–, quale ulteriore canale di segnalazione; oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria o Contabile;
3. l’ampliamento dell’ambito soggettivo della tutela, attraverso l’estensione della definizione di whistleblower e la previsione tra i destinatari della protezione anche di soggetti, diversi dal segnalante, ritenuti meritevoli per determinate condizioni soggettive o oggettive;
4. la maggiore procedimentalizzazione delle attività interne all’ente al fine di assicurare una gestione tempestiva ed efficiente della segnalazione e la riservatezza del segnalante e dei soggetti coinvolti; con divieto di rivelare l’identità del segnalante anche nel procedimento penale e contabile, oltre a quello disciplinare;
5. il nuovo ruolo dell’ANAC, che assume la veste di unica Autorità Nazionale competente sia per il settore pubblico che per quello privato, con il potere di irrogare sanzioni in caso di mancato adeguamento o di violazione delle prescrizioni normative, in funzione della corretta attuazione della disciplina.

Per tutte le segnalazioni risultanti alla data del 14 luglio 2023 continuerà ad applicarsi la vecchia disciplina di cui all’art. 54 bis D.lvo 165/2001, come modificato dalla L. 179/2017.

II. II REGOLAMENTO

1. Scopo e finalità

1. Scopo del presente regolamento è di adeguarsi alle nuove disposizioni di legge al fine di rimuovere tutti quei fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso al Whistleblowing, garantendo tempestività ed efficienza nella gestione della segnalazione, la riservatezza del segnalante e dei soggetti coinvolti, e la loro protezione contro ogni eventuale misura di ritorsione.

2. In tale prospettiva l'obiettivo perseguito del presente regolamento è quello di fornire al Whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari, e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

3. Il presente regolamento costituisce parte integrante del Piano Triennale Anticorruzione adottato da Pluriservizi Camaioire S.p.a.

2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- **segnalazione:** comunicazione scritta o orale di informazioni sulle violazioni di specifiche normative nazionali e comunitarie che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Pluriservizi Camaioire S.p.a.;

- **informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all'interno della Pluriservizi Camaioire S.p.a., nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

- **persona segnalante o whistleblower:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica delle informazioni sulle violazioni acquisite nel contesto lavorativo che intrattiene con Pluriservizi Camaioire S.p.a; in particolare rientrano in tale definizione: i dipendenti della Pluriservizi Camaioire S.p.a., compresi i lavoratori autonomi e coloro che hanno un rapporto di collaborazione professionale con Pluriservizi Camaioire S.p.a.; i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Pluriservizi Camaioire S.p.a.; i volontari; i tirocinanti, anche non retribuiti, e infine l'azionista pubblico e le persone con funzione di amministrazione, controllo vigilanza o rappresentanza. La protezione è estesa anche quando il rapporto di lavoro è terminato se la segnalazione riguarda episodi accaduti in corso di rapporto e ai candidati in vista di un'assunzione, che abbiano acquisito le informazioni sulle violazioni durante il processo di selezione o in altre fasi della procedura e che potrebbero subire ritorsioni.

- **facilitatore:** persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

- **persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;

- **ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o che può provocare alla persona segnalante o che ha sporto denuncia, in via diretto o indiretta, un danno ingiusto;

- **seguito:** l'azione intrapresa dal soggetto che ha ricevuto la segnalazione attraverso il canale appositamente indicato nella procedura, e di cui ha la gestione, per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini, e le eventuali misure adottate;

- **riscontro:** comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato e che si intende dare alla segnalazione.

LA SEGNALAZIONE

3. Cosa si può segnalare

1. Oggetto della segnalazione possono essere comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società Pluriservizi Camaioire S.p.a., e che consistono:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- b) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lvo 231/01, o violazioni del MOG ivi previsto;
- c) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- d) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- e) atti od omissioni riguardanti il mercato interno; atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione.

2. Oggetto della segnalazione possono essere sia violazioni già commesse, sia quelle non ancora commesse, ma che il segnalante, sulla base di concreti elementi, ragionevolmente ritiene potrebbero verificarsi.

3. Infine, possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni, come ad esempio l'occultamento o distruzione di prove delle violazioni commesse.

4. Al momento della segnalazione il segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

5. Non sono ricomprese nelle misure di protezione del presente regolamento le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già di dominio pubblico, né quelle desunte sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

4. Cosa non si può segnalare

Sono escluse dall'oggetto della segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico

5. Irrilevanza dei motivi personali del segnalante

Ricorrendo i presupposti oggettivi della segnalazione delle violazioni, nonché la loro attinenza al contesto lavorativo nel quale sono state apprese, le misure di protezione previste dal presente regolamento si applicano indipendentemente dai motivi che hanno indotto la persona a effettuare la segnalazione.

I CANALI DI SEGNALAZIONE

6. Tipologia dei canali di segnalazione

1. Le segnalazioni possono essere effettuate utilizzando i seguenti canali:

- canale interno messo a disposizione dalla Pluriservizi Camaiorespa S.p.a.;
- canale esterno messo a disposizione dall'ANAC;
- divulgazione pubblica, attraverso la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile.

2. Il segnalante deve privilegiare l'utilizzo del canale interno delle segnalazioni, ricorrendo al canale esterno, ovvero alla divulgazione pubblica solo in via sussidiaria e in presenza delle condizioni indicate nel presente regolamento.

7. Canale interno di segnalazione

1. La segnalazione può essere fatta, in via principale e da preferire, attraverso il canale interno messo a disposizione dalla Pluriservizi Camaiorespa S.p.a. e può essere scritta o orale.

2. La gestione del canale interno di segnalazione è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT), che garantirà la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, nelle modalità e nei termini indicati nel presente regolamento.

3. Le segnalazioni presentate a soggetto diverso dal RPCT saranno trasmesse entro 7 giorni dal loro ricevimento al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

7.1. Segnalazione interna scritta

1. Per la segnalazione interna la Pluriservizi Camaiorespa S.p.a., attiva l'indirizzo di posta elettronica "segnalazioni.rpct@pluriservizicamaiorespa.it", che potrà essere utilizzato per le comunicazioni scritte delle informazioni sulle violazioni di cui il segnalante ha acquisito conoscenza nel contesto lavorativo e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società Pluriservizi Camaiorespa S.p.a..

2. Il canale è gestito dal RPCT e l'identità del segnalante sarà conosciuta solo da quest'ultimo che ne garantirà la riservatezza.

3. Nel caso in cui la segnalazione riguardi lo stesso RPCT, la segnalazione sarà inoltrata all'Amministratore Unico protempore della Pluriservizi Camaiorespa S.p.a., mediante l'invio all'indirizzo di posta elettronica "amministratore@pluriservizicamaiorespa.it"

4. L' Amministratore Unico è tenuto ai medesimi obblighi in tema di riservatezza del RPCT.

5. La segnalazione scritta può essere presentata anche per posta ordinaria o *brevi manu*; in tal caso per poter usufruire della garanzia della riservatezza è necessario che la segnalazione venga inserita in una doppia busta chiusa inviata alla sede della Pluriservizi Camaiorespa S.p.a. che rechi all'esterno la dicitura "**All'attenzione del Responsabile della Prevenzione della corruzione riservata/personale**".

6. Ove la segnalazione riguardi lo stesso RPCT la dicitura sarà "**All'attenzione dell'Amministratore Unico riservata/personale**".

7.2. Segnalazione interna orale

1. Le segnalazioni interne presentate in forma orale sono fatte al RPCT, contattandolo personalmente e richiedendo un incontro che verrà fissato nel più breve tempo possibile.

8. Canale esterno di segnalazione presso ANAC

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

8.1 Segnalazione esterna scritta

1. ANAC ha istituito un proprio canale di segnalazione, per comunicazioni scritte a cui si accede mediante il seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.
2. Sono assicurate al segnalante le medesime tutele circa la riservatezza della sua identità, nonché del contenuto della segnalazione.

8.2 Segnalazione esterna orale

1. ANAC ha predisposto un servizio telefonico con operatore, che previa presentazione vocale dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa, consente l'acquisizione delle segnalazioni orali. Il contenuto della telefonata viene registrato e inserito sulla piattaforma ANAC.
2. La segnalazione, attraverso il canale esterno di ANAC, può infine avvenire nell'ambito di un incontro diretto, richiedendo un appuntamento che verrà fissato in un termine ragionevole.

9. Divulgazione pubblica

1. Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
2. Il soggetto segnalante potrà beneficiare delle forme di tutela riconosciute in materia di Whistleblowing **solo laddove** si sia in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
 - la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o

distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

10. Denuncia all'Autorità Giudiziaria e Contabile

1. Il soggetto segnalante potrà beneficiare delle forme di tutela riconosciute in materia di Whistleblowing anche in caso di denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile delle violazioni integranti illeciti penali o contabili, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo in essere con Pluriservizi Camaio S.p.a..
2. Resta fermo l'obbligo di denuncia per il soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per i fatti penalmente rilevanti e per le ipotesi di danno erariale, anche laddove lo stesso soggetto abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni.

11. Segnalazioni anonime

1. Le forme di tutela previste dalla legge per il segnalante operano nei confronti dei soggetti individuabili e riconoscibili.
2. Restano ferme le tutele previste dalla legge in caso di segnalazioni anonime se la persona segnalata è stata successivamente identificata e ha subito le ritorsioni.

PROCEDURA E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

12. Elementi e caratteristiche della segnalazione

1. La persona segnalante deve fornire tutti gli elementi utili per consentire le verifiche e gli accertamenti a riscontro della fondatezza delle informazioni sulle violazioni comunicate.
2. A tal fine è necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata onde consentire la delibazione dei fatti da parte del RPCT.

In particolare è necessario risultino chiare:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione del ruolo e funzione svolta nella Pluriservizi Camaio S.p.a.;
- la descrizione del fatto oggetto di segnalazione;
- circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione se conosciute;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i cui attribuire i fatti segnalati (persona coinvolta);
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati (es. testimoni);
- indicazione di altri soggetti quali facilitatori, o altri soggetti cui estendere le misure di protezione in ragione dei rapporti con il segnalante;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la fondatezza dei fatti segnalati.

3. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

4. A tal fine la società Pluriservizi Camaio S.p.a. mette a disposizione sul proprio sito, nella sezione "NEWS", una area dedicata al Whistleblowing dove sarà possibile scaricare apposito modulo da compilare per le segnalazioni, onde consentire al Whistleblower di fornire un contenuto esaustivo delle segnalazioni.

5. Il modulo potrà essere inviato al canale interno della società all'indirizzo di posta

elettronica, ovvero per posta ordinaria o *brevi manu*, come illustra al §.7.1.

6. Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false.

13. Gestione delle segnalazioni interne

1. Ricevuta la segnalazione l'RPCT deve:

- dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento.

2. In particolare, un diligente seguito implica in primo luogo lo svolgimento di quelle attività di verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate dal segnalante, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati.

3. A tal riguardo l'RPCT dovrà procedere ad una valutazione preliminare sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste.

4. L'esito di tale valutazione sarà negativo per quelle segnalazioni che:

- sono manifestamente prive dell'interesse della pubblica amministrazione;
- esulano dall'ambito oggettivo delle segnalazioni;
- esulano dal contesto lavorativo della Pluriservizi Camaiole S.p.a., essendo state apprese al di fuori della relazione lavorativa con la società;
- sono manifestamente infondate per assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- eccessiva genericità della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di fatti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

5. Nel caso in cui quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, l'RPCT potrà chiedere al segnalante ulteriori elementi integrativi.

6. Una volta rilevata l'ammissibilità della segnalazione, anche a seguito della ricezione degli elementi integrativi richiesti, l'RPCT, darà avvio all'istruttoria interna, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, e sempre nel rispetto delle normative giuslavoristiche in tema di controlli.

7. Qualora all'esito della verifica la segnalazione risulti fondata, il RPCT in relazione alla natura della violazione provvederà:

- a comunicare l'esito dell'accertamento all'AU, ovvero al Collegio Sindacale affinché adottino eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della Pluriservizi Camaiole S.p.a.; ovvero per dar corso a procedimenti disciplinari;
- a presentare denuncia all'autorità competente;

8. L'RPCT, in particolare, nel termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, o in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento, dovrà dare riscontro

degli esiti dell'istruttoria, alla persona segnalante, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare e dei motivi delle scelte effettuate.

9. Il riscontro potrà consistere nel comunicare: l'archiviazione per mancanza di prove sufficienti o altri motivi, l'avvio di un'inchiesta interna e le relative risultanze, i provvedimenti adottati per risolvere la questione, il rinvio ad un'autorità competente per ulteriori indagini, nella misura in cui tali informazioni non pregiudichino l'inchiesta interna o l'indagine, né ledano i diritti della persona coinvolta.

14. Pubblicazione sul sito delle informazioni per la corretta gestione del canale interno di segnalazione

1. L'RPCT cura che sul sito della Pluriservizi Camaio S.p.a. sia presente, nella sezione dell'Amministrazione trasparente, sottosezione "Altri Contenuti", una rubrica dedicata al Whistleblowing dove vengono pubblicizzate le informazioni rivolte a chiarire chi sono le persone interessate alla segnalazione, l'oggetto della segnalazione, le modalità della presentazione segnalazione, dando rilievo alla necessità di evidenziare all'atto della segnalazione la volontà di beneficiare delle forme di tutela previste per il whistleblower.

2. Per agevolare la presentazione delle segnalazioni nella medesima rubrica sarà messo a disposizione il modulo da utilizzare per le segnalazioni scritte. e l'informativa sul trattamento dei dati personali da sottoscrivere ed inviare unitamente alla segnalazione.

15 Registro delle segnalazioni interne

L'RPCT cura la tenuta del registro dove vengono annotate in ordine cronologico le segnalazioni ricevute e l'esito delle stesse.

L'annotazione avviene nel rispetto della riservatezza dell'identità della persona segnalante e delle persone coinvolte, attribuendo un numero progressivo di identificazione delle segnalazioni.

PROCEDURA E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ESTERNE

16. Elementi e caratteristiche della segnalazione

ANAC ha attivato il proprio canale esterno per le segnalazioni, nei termini illustrati ai §§ 8, 8.1 e 8.2. mettendo a disposizione delle persone segnalanti un apposito modello reperibile nella pagina web dedicata al Whistleblowing, in modo tale da garantire una segnalazione fornita degli elementi utili per consentire di procedere alle successive verifiche.

17. Gestione della segnalazione esterna

Ricevuta la segnalazione l'ANAC dovrà:

- dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;

- dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- comunicare alla persona segnalante l'esito finale che può consistere nell'archiviazione, nella trasmissione alle autorità competenti, in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

LE MISURE DI TUTELA

LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

18. Obblighi di riservatezza

1. La presentazione della segnalazione che soddisfa i requisiti essenziali di ammissibilità comporta l'applicazione di misure di tutela di riservatezza nei termini di seguito illustrati.

In particolare:

- L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;
- La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
- La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

2. A tal fine si specifica che l'unico soggetto autorizzato, dalla Pluriservizi Camaio S.p.a. al trattamento dei dati del segnalante è l'RPCT, il quale ha l'obbligo di mantenere la riservatezza sull'identità del segnalante e delle persone coinvolte nella segnalazione, nonché delle altre persone menzionate nella segnalazione, ovvero per le segnalazioni che riguardano l'RPCT e rivolte all'Amministratore Unico, l'autorizzazione è estesa anche a tale organo.

3. Resto fermo che nel caso in cui l'RPCT nello svolgimento delle proprie istruttorie abbia necessità di rivelare a terzi l'identità del segnalante, dovrà previamente ottenere il consenso dell'interessato e delle persone coinvolte nella rivelazione; a loro volta i terzi informati dovranno essere autorizzati al trattamento dei dati e garantire l'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite.

4. Qualora la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso da quello competente a riceverla, quest'ultimo è ugualmente tenuto a garantirne la riservatezza.

5. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

19. Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nell'ambito dei procedimenti penali, contabili e disciplinari

1. La tutela della riservatezza del segnalante va assicurata anche in ambito del procedimento penale, contabile o disciplinare.

- Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta da segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p., ossia fino a quando l'indagato/imputato non ne è a conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
- Nei procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti l'identità della persona segnalante non può essere segnalata fino alla chiusura della fase istruttoria.
- Nei procedimenti disciplinari attivato contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del segnalante.

2. L'RPCT dà avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nelle ipotesi di procedimento disciplinare sopra indicato e in tutti quei casi in cui la rivelazione è indispensabile anche ai fini della persona coinvolta.

Resta fermo in ogni caso la possibilità di disvelare l'identità del segnalante e delle persone coinvolte laddove sia il consenso espresso delle stesse.

20. Audizione della persona coinvolta nella segnalazione

Fermi restando gli obblighi di riservatezza sopra indicati, la persona coinvolta nella segnalazione può essere sentita, ovvero su sua richiesta è sentita, per esercitare il proprio diritto di difesa personalmente o mediante procedimento cartolare attraverso memorie scritte e documenti.

21. Sanzioni disciplinari per violazione obblighi di riservatezza

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori fonti di responsabilità previste dall'ordinamento.

22. Rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali

1. Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato da Pluriservizi Camaiore S.p.a., in qualità di titolare del trattamento, e dal RPCT quale soggetto autorizzato al trattamento, nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali.

2. Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

23. Conservazione dei dati

Le segnalazioni interne la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

LA TUTELA DA EVENTUALI RITORSIONI

24. La ritorsione

1. Costituisce ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o che può provocare alla persona segnalante o che ha sporto denuncia, in via diretto o indiretta, un danno ingiusto.

2. Esempi di comportamenti ritorsivi:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

25. Condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni

1. Le misure di protezione contro le ritorsioni si applicano:

- sussistenza di fondati motivi, al momento della segnalazione, della denuncia e della divulgazione, che le violazioni comunicate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggetti di ciò che si può segnalare;
- la segnalazione, divulgazione o denuncia è stata fatta attraverso i canali e alle condizioni espressamente previsti.
- le segnalazioni, denunce e divulgazioni sono state fatte nell'interesse pubblico o nell'interesse dell'integrità della Pluriservizi Camaio S.p.a..
- deve sussistere uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/ omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente dalla persona.

2. Sussistendo tali requisiti i motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini dell'applicazione delle misure di protezione

26. Estensione soggettiva delle misure di protezione

Le misure di protezione contro le ritorsioni si applicano:

- al facilitatore;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

27 Segnalazione all'ANAC delle ritorsioni

1. Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere segnalate esclusivamente ad ANAC, con il canale indicato per le segnalazioni esterne.

Compete ad ANAC la gestione delle comunicazioni di ritorsioni e l'accertamento del collegamento tra la condotta presuntivamente ritorsiva e la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia.

2. La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità Giudiziaria.

ANAC in caso di accertamento della natura ritorsiva del comportamento, atto o omissione applica una sanzione da 10.000 euro a 50.000 euro.

28. Prova della ritorsione

1. Nei procedimenti giudiziari, amministrativi e nelle controversie stragiudiziali e nei giudizi civili di risarcimento, è sufficiente che la persona segnalante provi di aver effettuato una segnalazione in conformità alla normativa e di aver effettuato un comportamento ritenuto ritorsivo, spettando al datore di lavoro la prova che tale comportamento non è in alcun modo collegato alla segnalazione.

2. L'inversione dell'onere della prova vale solo per la persona fisica che ha effettuato la segnalazione, divulgazione pubblica, e denuncia all'autorità.

LE ALTRE MISURE DI TUTELA

29. Esenzione di responsabilità per chi segnala, denuncia, o effettua una divulgazione pubblica

1. Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o da deliberazioni giurisdizionali o da informazioni classificate;
- relative alla tutela del diritto d'autore;
- relative alla protezione dei dati personali.

2. La limitazione di responsabilità, che vale anche nei procedimenti civili, amministrativi e disciplinari, opera se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, l'autore aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità disciplinate dalla legge e nel presente regolamento.

30 Rinunce e transazioni

Le rinunce e le transazioni integrali o parziali che hanno oggetto i diritti e le tutele accordate per le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e le denunce non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, comma 4, c.c.

PERDITA DELLE TUTELE

31. Decadenza dalle misure di protezione

1. Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
2. In tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

POTERE SANZIONATORIO DI ANAC

32 Sanzioni applicabili da ANAC

ANAC è competente ad irrogare sanzioni economiche alla Pluriservizi Camaiole S.p.a.:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quella richiesta dalla legge, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.